



Società Chimica Italiana
Divisione di Didattica Chimica

REGOLAMENTO INTERNO DELLA DIVISIONE DI DIDATTICA CHIMICA DELLA SOCIETA' CHIMICA ITALIANA

*Approvato in Assemblea Generale dei Soci, Arcavacata di Rende (Cs), 11.09.2014
Approvato dal Consiglio Centrale, Roma 05.03.2015*

ART. 1

La Divisione ha lo scopo di riunire i cultori di didattica della chimica, favorendo la diffusione ed il potenziamento degli aspetti scientifici, tecnologici e didattici di tale disciplina mediante pubblicazioni, congressi, corsi di aggiornamento, gruppi di studio e altre iniziative, anche in collegamento con altri Enti operanti nello stesso settore o in settori affini.

Collabora all'organizzazione dei Giochi della Chimica

ART. 2 – PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO

La Divisione è retta dal Presidente di Divisione coadiuvato dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo della Divisione è presieduto dal Presidente di Divisione e comprende il Presidente uscente e 5 consiglieri eletti dai Soci della Divisione tra i quali vengono designati il Vice-Presidente e il Segretario-Tesoriere. In caso di impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo può cooptare a pieno titolo fino a 3 soci operanti in settori non rappresentati nel direttivo eletto, come disposto dal Regolamento Generale di attuazione dello Statuto. La delibera di cooptazione deve essere adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza degli aventi diritto al voto.

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e iniziano il 1° gennaio. I consiglieri possono far parte del Consiglio Direttivo per non più di due trienni consecutivi; possono continuare a far parte del Consiglio Direttivo per un ulteriore triennio solo in caso di elezione a Presidente.

Il Presidente non è immediatamente rieleggibile, permane per un triennio nel Consiglio Direttivo in qualità di Presidente uscente. I membri del Consiglio Direttivo della Divisione non possono far parte contemporaneamente del Consiglio Direttivo di altre Divisioni.

Qualora un consigliere cessi per qualsiasi motivo dalla sua funzione, viene surrogato dal primo dei non eletti. In caso di cessazione del Presidente subentra il Vicepresidente. Qualora la durata delle cariche surrogate sia inferiore ai 18 mesi, il periodo non viene computato ai fini della non rieleggibilità.

Il Presidente di Divisione è tenuto a segnalare al Presidente della Società Chimica Italiana i membri del Consiglio Direttivo che per 3 volte consecutive, anche se giustificati, non hanno preso parte alle riunioni del Consiglio. Con delibera del Consiglio Centrale della SCI tali membri vengono fatti decadere e surrogati come previsto al punto precedente.

Il Presidente della Divisione è tenuto a far pervenire ogni anno al Presidente della Società Chimica Italiana, entro le date da questi stabilite, il rendiconto scientifico ed amministrativo di spesa relativi all'anno solare precedente nonché i preventivi di spesa e i programmi di attività dell'anno seguente, secondo le modalità indicate dal Consiglio Centrale. Eventuali residui di gestione debbono essere destinati ad attività istituzionali con delibera esplicita del Consiglio Direttivo della Divisione, recepita dal Consiglio Centrale in sede di redazione ed approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Il rendiconto economico deve portare chiari riferimenti alle attività culturali e scientifiche per le quali sono state deliberate ed effettuate spese.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare anche in videoconferenza. Il Consiglio Direttivo delibera nell'ambito delle indicazioni emerse dall'Assemblea dei Soci, programma i Congressi Scientifici, ne stabilisce i relativi Comitati Organizzatori, predispone i bilanci consuntivo e preventivo e la relazione sull'attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Divisione.

ART. 3 – ASSEMBLEA

Ogni anno, di regola in concomitanza con un congresso scientifico della Società Chimica Italiana o della Divisione, viene convocata dal Presidente l'Assemblea ordinaria della Divisione per approvare i consuntivi scientifico ed amministrativo dell'anno precedente e i preventivi di spesa e i programmi di attività dell'anno seguente nonché per trattare questioni inerenti l'attività della Divisione. La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve essere comunicata ai Soci per corrispondenza, anche per via elettronica, almeno trenta giorni prima della data fissata.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata, almeno la metà dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci.

I Soci presenti e i firmatari di deleghe debbono essere in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun Socio può portare deleghe in numero non superiore al 5% dei Soci della Divisione e comunque in misura non superiore a 10.

Altre Assemblee possono essere convocate dal Presidente, anche con procedura d'urgenza, ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno 1/10 dei Soci della Divisione.

ART. 4 – ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Nell'anno di scadenza del triennio di carica del Consiglio Direttivo, entro il mese di settembre, il Presidente convoca un'Assemblea di Divisione per la definizione delle candidature per l'elezione delle cariche sociali relative al triennio successivo. In tale Assemblea vengono designati i candidati per la Presidenza e per il Consiglio Direttivo in numero al massimo doppio rispetto ai membri da eleggere.

L'elezione del Presidente della Divisione e dei consiglieri avviene per via telematica. La commissione scrutatrice viene designata dal Consiglio Direttivo della Divisione. Il diritto di voto e l'elettorato sono esercitati dai soli Soci in regola con le quote sociali alla data di convocazione dell'Assemblea in cui vengono presentate le candidature per le cariche sociali. I nomi dei candidati designati dall'Assemblea vanno riportati sulle schede di votazione; i Soci della Divisione hanno la facoltà di sostituire uno o più nomi con quelli di altri Soci. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza per il Presidente e un numero di preferenze pari ad 1/3 dei membri da eleggere per il Consiglio Direttivo, arrotondando all'unità superiore. Le schede che riportano più voti di quanti sono ammessi non saranno ritenute valide per l'elezione alla carica cui tali voti si riferiscono.

Risulta eletto il candidato che, in sede di scrutinio, avrà raccolto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta designato il candidato con massima anzianità di appartenenza alla Società Chimica Italiana o, a parità, il più anziano di età. Nella lettera di indizione delle votazioni devono essere indicati data e sede delle operazioni di scrutinio e i componenti la Commissione Scrutatrice stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 – MEMBRI ADERENTI

I membri aderenti partecipano alle attività della Divisione ricevendone informazione diretta. Il diritto di voto in assemblea e l'elettorato attivo e passivo sono estesi ai membri aderenti.

ART. 6 – AMMINISTRAZIONE

Per le attività sociali la Divisione dispone di fondi costituiti da contributi della Società Chimica Italiana o di Enti esterni, dai resti degli esercizi precedenti riassegnati dal Consiglio Centrale e dagli introiti risultanti dalle attività della Divisione.

Il Presidente, su mandato del Consiglio Direttivo, può proporre all'Assemblea dei Soci un supplemento di quota per l'attività della Divisione stessa.

ART. 7 – GRUPPI DI LAVORO

Su proposta dei Soci della Divisione, o per propria iniziativa, il Consiglio Direttivo può costituire Gruppi di Lavoro specifici, di durata limitata, all'interno della Divisione stessa.

ART. 8 – GRUPPI INTERDIVISIONALI

Il Consiglio Direttivo può proporre al Presidente della Società Chimica Italiana la costituzione di Gruppi Interdivisionali.

La costituzione ed il funzionamento di questi Gruppi sono disciplinati da appositi Regolamenti. I Coordinatori dei Gruppi Interdivisionali partecipano, senza diritto di voto, e su invito del Presidente della Divisione, alle riunioni del Consiglio Direttivo per gli argomenti di specifico interesse.

ART. 9 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELLA DIVISIONE

Modifiche a questo Regolamento devono essere approvate dall'Assemblea di Divisione con maggioranza dei 2/3 dei Soci presenti o rappresentati.

Le modifiche diventano operative solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Centrale.

ART. 10

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento Generale di attuazione dello Statuto della Società Chimica Italiana.